

## IL TRIBUNALE DI UDINE

riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri:

dott. Francesco Venier	Presidente
dott. Andrea Zuliani	Giudice
dott. Lorenzo Massarelli	Giudice rel.

ha emesso il seguente

### DECRETO

letta l'istanza depositata da COOPCA - SOCIETA' COOPERATIVA CARNICA DI CONSUMO in Liquidazione e C.P. con sede legale in Tolmezzo (UD), difesa dall'avv. GIUSEPPE CAMPEIS, nell'ambito del procedimento per concordato preventivo n° 24 /2014 R.C.P.;

rilevato che il concordato proposto è stato omologato con decreto del 29.10.2015;

rilevato che la proponente chiede la modifica del decreto di omologa laddove è stabilito un termine di "non meno di un mese" fra la data fissata per la presentazione di offerte d'acquisto dell'attivo ed il compimento delle pubblicità ideate, perché tale termine non permetterebbe di completare l'intera attività entro il 31.12.2015, data prevista di cessazione della continuità aziendale diretta;

osservato preliminarmente che la necessità di un congruo termine fra pubblicità e svolgimento della gara (non inferiore a trenta giorni), per assicurare la massima informazione e partecipazione, è concetto riaffermato anche dalla recente legislazione (art. 107 secondo comma nuovo testo L.Fall.), sia pure ancora inapplicabile in mancanza di istituzione del portale nazionale di cui al novellato art. 490 primo comma c.p.c.;

rilevato che nello specifico la richiesta può essere in parte accolta, essendo gli interessati da tempo avvertiti della presenza sul mercato dei punti vendita della proponente e potendosi avviare procedure competitive sotto forma di "licitazione privata" con invito diretto a offrire spedito a soggetti già ben identificabili;

rilevato però che la riduzione non può eccedere il termine di 15 giorni, per evitare che l'esigenza di trasparenza ed apertura sopra rappresentata venga completamente ignorata;

rilevato che eventuali lungaggini non comportano alcuna conseguenza, in quanto nulla vieta che i punti vendita interessati da gara non ancora completata al 31.12.2015 rimangano in



esercizio nei primi giorni del 2016 per evitare che l'interruzione pregiudichi gli interessi degli acquirenti e della procedura;

**modifica** il decreto del 29.10.2015, disponendo che il termine minimo fra compimento dell'ultima azione pubblicitaria e data ultima per la presentazione di offerte di acquisto sia di 15 giorni.

*Udine, 03/11/2015*

**Il Presidente.**

